



COMUNE DI SARDARA

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Piazza Gramsci, 1 - 09030 SARDARA
Tel. 070 93450201 - Fax. 070 9386111 - Sito istituzionale www.comune.sardara.vs.it
Ufficio Servizi Sociali:
Tel. 0709387105
E mail servizi.sociali@comune.sardara.vs.it
PEC servizi.sociali@pec.comune.sardara.vs.it

LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431 ARTICOLO 11 – FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – ANNO 2023.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTE

- Legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 11 che ha istituito il Fondo Nazionale o per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico;
- D.M. LL.PP. 7 giugno 1999 con il quale sono stati stabiliti i requisiti minimi richiesti per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo imponibile;
- Delibera G.R. n. 29/5 del 08.09.2023 - “Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione risorse stanziate nell'anno 2023 e criteri per il funzionamento del Fondo. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11.”
- Allegato alla Delibera G.R. n. 29/5 del 08.09.2023 – “Criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi”;

in ottemperanza alla propria Determinazione n. 125 del 23/10/2023

RENDE NOTO

Che con decorrenza dal 25/10/2022 e fino al 08/11/2023, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione dell'anno 2023, a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 legge 431/98 e ss.mm. e ii.

Le somme stanziate a favore del Comune di Sardara per l'anno 2023 sono attualmente pari a **€20.297,35**.

ART.1 DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Destinatari dei contributi sono i nuclei familiari titolari di contratti di locazione a uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito a un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente e occupate a titolo di abitazione principale. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno 2023 (non inferiore ad un mese).

ELEMENTI DI NON AMMISSIBILITÀ'

Sono esclusi:

- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (Ville), A/9 (castelli);



- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale;
- i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
- gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica soggetti al pagamento del canone sociale di cui alla L.R. n. 13 del 1989.

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.

ART. 2. REQUISITI ECONOMICI D'ACCESSO

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1, e art. 2, comma 3, del decreto 7 giugno 1999:

Fascia A: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, ossia **€14.657,24**, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

Fascia B: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, ossia **€16.744,00**, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.

ART. 3 - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

L'entità dei contributi sarà fissata nel rispetto dei limiti massimi di € 3.098,74 per la fascia A e € 2.320,00 per la fascia B. L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario. Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori. Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B è pari al 24% dell'ISEE. Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (entro i limiti massimi sopra richiamati) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999). Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile (C=CA-CS). Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, può essere incrementato sino al 25%. Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie, altrimenti è pari al valore calcolato.

ART. 4. - EROGAZIONE CONTRIBUTO

Il Comune provvederà all'erogazione del Contributo, previo accreditamento, dei fondi, da parte della Regione Autonoma della Sardegna. Qualora l'importo del finanziamento sia inferiore al fabbisogno stimato, i contributi saranno concessi in misura proporzionale, in maniera da soddisfare, anche parzialmente, tutte le richieste. I beneficiari, al fine dell'ottenimento del contributo, saranno invitati a presentare le ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione per l'anno 2023, le quali dovranno contenere:



1. nominativo e firma del locatore;
2. nominativo del conduttore;
3. importo del canone;
4. causale;
5. periodo a cui il canone si riferisce

In caso di morosità, previo accordo tra le parti, sarà possibile accreditare le somme direttamente al Locatore.

ART. 5 - CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

I contributi concessi non sono cumulabili con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione.

La Deliberazione Ras impone divieto totale di cumulo tra i contributi regionali e la quota destinata all'affitto del cd. reddito/pensione di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., ritenendo che detto divieto riconduca a equità la distribuzione di contributi pubblici finalizzati al sostegno alle locazioni e compensi la carenza di assegnazioni statali a favore degli utenti che non percepiscono il reddito di cittadinanza.

Stabilisce di non ammettere a contributo per l'annualità 2023 gli utenti già percettori della quota affitto del reddito/pensione di cittadinanza. La suddetta incompatibilità tra le due misure di sostegno alla locazione è valutata mensilmente.

ART 6 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE E VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

Il Responsabile del procedimento provvederà all'istruttoria delle istanze pervenute, redigerà l'elenco degli idonei che sarà approvato con determinazione del Responsabile dell'Area, successivamente pubblicata all'albo pretorio e sul sito comunale per 10 gg consecutivi entro i quali chiunque ne abbia interesse potrà produrre le proprie osservazioni.

Decorso tale periodo ed esaminate eventuali osservazioni pervenute, si provvederà a determinare il fabbisogno per l'anno in corso.

ART 7 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La richiesta del contributo in oggetto deve essere compilata dal titolare del contratto di locazione utilizzando esclusivamente il modulo di accesso allegato al presente Avviso, col quale si dichiara il possesso di requisiti necessari e si allega la documentazione richiesta.

La domanda e gli allegati andranno inviati preferibilmente via mail al seguente indirizzo:

affarigenerali@comune.sardara.vs.it oppure all'indirizzo e-mail
settore.affarigenerali@comune.sardara.vs.it o in alternativa presentati a mano al protocollo dell'Ente.

Le domande, debitamente compilate e sottoscritte, devono essere inviate entro e non oltre il giorno **08.11.2023** con allegata la seguente documentazione (**obbligatoria**):

- copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- copia Modello F 23 attestante il pagamento della tassa di registrazione per l'anno in corso, in alternativa copia di adesione al Decreto Legislativo 23/2011, art. 3, "Cedolare Secca" da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- copia delle ricevute di pagamento del canone relative all'anno 2023 (per le ricevute del mese di Novembre e Dicembre vedasi modulo di domanda);
- copia del documento di identità del richiedente, in corso di validità;
- (solo per i cittadini extracomunitari): possesso di un regolare titolo di soggiorno;



- copia della certificazione ISEE dell'anno 2023 (ISEE ORDINARIO O CORRENTE).
- Copia codice IBAN
- Attestato della Commissione Medica comprovante lo stato di handicap grave e/o certificazione dell'invalidità civile ai fini dell'ottenimento della percentuale di contributo incrementata, come previsto dal D. M. n. 7 giugno 1999.

LE ISTANZE NON SOTTOSCRITTE NON VERRANNO AMMESSE.

ART 8 - UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90, si comunica che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marcella Vinci.

Per maggiori informazioni è possibile recarsi presso l'Ufficio Servizi Sociali nei giorni di apertura al pubblico (lunedì dalle ore 15:30 alle 17:30 ed il martedì e giovedì dalle 11,00 alle 13,00) o tramite i seguenti contatti: 0709387105- servizi.sociali@comune.sardara.vs.it

ART. 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del RGPD i dati forniti attraverso i moduli domanda sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, saranno trattati esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti se non in ottemperanza ad obblighi di legge ed in accoglimento di richiesta di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90.

ART. 10 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/98, nonché alla deliberazione della G.R. n. 29/19 del 22.09.2022 e al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 (pubblicato sulla GU n. 167 del 19/7/1999) come integrato con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile del 13.07.2022 (pubblicato in GU – Serie Generale n. 187 del 11.08.2022).

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Marcella Vinci

